Pubblicato il 01/09/2023

N. 03684 /2023 REG.PROV.CAU.
N. 06288/2023 REG.RIC.

Firmato digitalmente

**R E P U B B L I C A  I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6288 del 2023, proposto da Ignazio Lanzarone, Danilo Privitera, Gianluca Spanò, rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina Latini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Riccardo Di Veroli in Roma, via di Villa Chigi 41;

***contro***

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Daniela Iannaccone, Silvia Castellini, Patrizia Floris, Sara Perrotta, non costituiti in giudizio;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima) n. 03341/2023, resa tra le parti,

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2023 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi i procuratori delle parti come da verbale;

Ritenuto che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il ricorso in appello non risulta assistito da apprezzabili elementi di fondatezza, dal momento che l'ordinanza impugnata resiste alle censure proposte con il ricorso in appello, avuto riguardo anche a quanto stabilito dall'ordinanza n. 330/2023 di questo Consiglio di Stato.
Ritenuto, quanto all'istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso in appello per pubblici proclami, che la stessa va accolta in ragione dell'elevato numero dei possibili controinteressati, e che pertanto vada disposta l'integrazione del contraddittorio da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza mediante notifica per pubblici proclami, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- la notifica avverrà attraverso la pubblicazione sul sito Internet http://riqualificazione.formez.it/ di un sintetico avviso contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione dell'amministrazione appellata, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale impugnato in appello, la sintetica indicazione dei motivi di ricorso, i nominativi dei controinteressati (laddove noti) ovvero l'indicazione dei criteri di individuazione

degli stessi;

- la pubblicazione avverrà per un periodo non inferiore a quindici giorni continuativi in una sezione dedicata del predetto sito Internet e, in ogni caso, in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

- una volta decorso il termine di pubblicazione, sarà cura della parte appellante depositare nella segreteria della Sezione un’attestazione dei competenti Uffici del Formez o della Commissione RIPAM da cui emerga che la pubblicazione è avvenuta secondo le modalità dinanzi indicate. A tale incombente la parte appellante provvederà entro il termine di trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione.

Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) Respinge l'appello (Ricorso numero: 6288/2023).

Autorizza l’istanza di integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, secondo le modalità indicate in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pierfrancesco Ungari, Presidente FF

Stefania Santoleri, Consigliere

Giovanni Pescatore, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**
**Giovanni Tulumello**

**IL PRESIDENTE**
**Pierfrancesco Ungari**

IL SEGRETARIO